



COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

Nr. **23** Reg. Del.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2014 E CONFERMA VALORI AREE EDIFICABILI.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **venticinque** del mese di **agosto** alle ore **19:00**, nella Sala Comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta **pubblica** di 1^a convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

ROMITO ANDREA	P	BALLICO PIETRO	P
MACOR RUDI	P	MERLUZZI LORENZO	P
BERNARDINIS VALENTINA	P	FLORAN CLAUDIO	P
CECUTTI TIZIANO	P	CORNELIO LUCA	P
MARCHINA PAOLO	P	VIDONI ANDREA	P
SARA ALESSANDRO	P	SGUAZZERO LUCA	P
FORNASIER ALESSANDRO	P	BELTRAME LORENA	P
CATTAROSSO ELISABETTA	P	PICCO FLAVIO	P
BERTOLUTTI CLAUDIO	P		

Presenti 17 - Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale TESSITORI ELISABETTA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor ROMITO ANDREA nella sua qualità di SINDACO, ed espone l'oggetto iscritto all'Ordine del Giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente **DELIBERAZIONE**:

PARERI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 23 DEL 25-08-14

Ufficio: TRIBUTI

PARERE TECNICO

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Tecnico Favorevole

Povoletto, li 18-08-14

Il Responsabile Servizio
f.to PASCOLO STEFANIA

PARERE CONTABILE

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Contabile Favorevole

Povoletto, li 18-08-14

Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to PASCOLO STEFANIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma 639, istituisce l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATI:

-il D.Lgs. n.23 del 14 marzo 2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 in materia di Imposta Municipale Propria;

-la legge 27 dicembre 2013, n.147, art.1 comma 707 lettera a) che modifica il comma 1 dell'art.13 del decreto legge n.201 del 2011 stabilendo l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 per quanto espressamente rinviato dal D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

VISTO il D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997, in particolare gli artt. 52 e 59 sulla potestà regolamentare dei Comuni, limitatamente alle disposizioni vigenti dopo l'entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria (IMU), approvato nell'odierna seduta consiliare;

VISTO l'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011, n. 214, e da ultimo modificato dalla Legge 27/12/2013, n.147, che stabilisce:

-al comma 6, che l'aliquota base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i comuni di modificare l'aliquota base sino a 0,3 punti percentuali in aumento o diminuzione;

-al comma 7, che l'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e relativa pertinenze, con possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali, tenuto conto che il comma 707 dell'art.1 della legge n.147 del 27/12/2013 stabilisce che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8 e A/9;

-al comma 10, secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per le categorie A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze (immobili C2, C6 e C7 nella misura massima di una per categoria), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP);

RICHIAMATO l'art.10 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, che, tenuto conto del disposto dell'art.13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto :

- di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- che il Consiglio Comunale, con la deliberazione di fissazione delle aliquote può equiparare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

VISTO l'art.1, comma 380 della Legge n.228 del 24/12/2012, che ha riservato allo Stato il solo gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

DATO ATTO che nel territorio del Comune di Povoletto sono esenti:

-i terreni agricoli, ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9 che all'allegato A cita i comuni per i quali c'è l'esenzione per i terreni agricoli, in quanto ricadenti in aree montane o di collina, delimitare ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984 (salvo diverse ulteriori nuove disposizioni normative);

ATTESO che è confermato il potere regolamentare dei comuni ai sensi art. 59, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed in particolare l'applicabilità all'IMU della lett. g) del medesimo comma che recita: " i Comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 27.01.2011 con la quale, ai sensi del citato articolo e dell'art. 12 del "Regolamento Comunale per l'imposta comunale sugli immobili" sono stati determinati i valori venali di riferimento delle aree edificabili ai fini del calcolo imponibile ICI e ritenuto opportuno confermare detti valori anche ai fini del calcolo imponibile IMU;

VISTO l'art.13, comma 6 del Regolamento per l'applicazione dell'IMU che stabilisce in € 12,00 l'importo minimo al di sotto del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi;

DATO ATTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nella presente deliberazione si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e succ.mod.ed integr.; all' art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214 e succ.mod. ed integr; alla legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); alla L. 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'art.13, comma 13-bis del D.L. n.201/2011, convertito in Legge n.214/2011, come sostituito dal D.L. n.35 del 08/04/2013, convertito in Legge 64/2013, in materia di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO OPPORTUNO mantenere per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2013 con atto del Consiglio Comune n.20 del 27/06/2013, compresi i valori di riferimento per le aree edificabili, al fine di non aggravare il carico fiscale ai contribuenti;

ATTESO che gli interventi dei Consiglieri sono inseriti a verbale per il tramite della registrazione elettromagnetica ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed approvato;

2. di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria anno 2014:

a) aliquota di base 0,76 per cento;

b) aliquota ridotta allo 0,4 per cento a favore di:

- abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (immobili C2, C6 e C7 nella misura massima di una per categoria);

3. di confermare per l'anno 2014 la detrazione d'imposta nella misura di € 200,00 (rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica) a favore di:

-abitazioni principali classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (immobili C2, C6 e C7 nella misura massima di una per categoria);

-alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

4. di considerare assimilata ad abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) a decorrere dal 1° luglio 2014 e quindi a valere sul saldo 2014, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

5. di confermare, ai fini del calcolo dell'imponibile dell'Imposta Municipale propria, i valori venali di riferimento delle aree edificabili determinati con deliberazione giunta n. 21 del 27.01.2011;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera a) della L.R. 24.05.2004 n. 17, in quanto delibera collegata al Bilancio di Previsione.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to ROMITO ANDREA

IL SEGRETARIO

f.to TESSITORI ELISABETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione **E' STATA** affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per **quindici** giorni consecutivi dal *26-08-2014* al *10-09-2014*

Addì 26-08-2014

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

f.to Rizzi Giorgetta

ESECUTIVITA' E COMUNICAZIONE

Esecutiva dalla sua data.

Esecutiva decorso il termine di pubblicazione (quindici giorni)

Esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data

Sono pervenuti reclami e/o denunce e/o richieste di controllo

Addì 26-08-2014

IL RESPONSABILE INCARICATO

f.to Rizzi Giorgetta

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì 26-08-2014

IL RESPONSABILE INCARICATO

Rizzi Giorgetta